

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

MERCATANTE - SACCA

VIA DÈ GRIFFONI, N.5 • BOLOGNA 40123

TEL - FAX 051.9921977 • CELL. 347.8761575

E.MAIL:AVVLIVIOMERCATANTE@GMAIL.COM

PEC: AVVLIVIOMERCATANTE@ORDINEAVVOCATI BOPEC.IT

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il sig. DEL MASTO RAFFAELE (C.F. DLMRFL61H30D390E) nato a Eboli (SA) il 30/06/1961 e ivi residente in Via Lussu, 4, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Livio Mercatante** (MRCLVI74H15F537D) e **Carmen Saccà** (SCCCMN77A52F537V), giusta procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bologna, via Dè Griffoni, n.5 (*gli avv.ti Livio Mercatante, Carmen Saccà dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 051/9921977 o indirizzi pec: avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it; avv.carmen.sacca@ordineavvocatibopec.it*)

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM)

ed in ogni caso contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA (c.f. 80071250379), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in via Dei Castagnoli n. 1

entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, con domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

FATTO E DIRITTO

1. l'odierno ricorrente veniva assunto in data 10/09/2022 con contratto individuale a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto Normale e per l'insegnamento di B017-Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 10/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 per 12 ore settimanali presso I.I.S. Maria Montessori-L. Da Vinci, in quanto incluso nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B017 con punteggio 30; (**DOC.1**)



2. il ricorrente è altresì incluso nelle GPS classe di concorso B003 Laboratorio di Fisica, gli era stato assegnato il punteggio di 24, come attesta il decreto di rettifica della stessa Scuola di cui in seguito si parlerà;
3. in data 22 maggio 2022, il ricorrente inoltrava richiesta di valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina; **(DOC.2)**
4. con decreto di rettifica punteggio GPS, del mese di dicembre u.s., il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore, Montessori - Da Vinci disponeva la rettifica nel seguente modo: "[...] DECRETA per quanto esposto in premessa, la RETTIFICA del punteggio dell'aspirante sig. del Mastro Raffele, per le seguenti classi di concorso in II fascia come di seguito indicato: Classe di concorso B003 veniva decurtato il punteggio maturato da 24 a 18, Classe di concorso B017 veniva decurtato il punteggio da 30 a 18, in quanto, si legge nel predetto decreto, in premessa, *la comunicazione del "comando forze operative sud-ufficio documentale" che dichiara che il servizio militare 1981-1982 non è svolto in qualità di docente;* **(DOC.3)**
5. il ricorrente in data 15 settembre 1980 conseguiva il diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione Meccanica; **(DOC.4)**
6. il ricorrente successivamente prestava servizio militare di leva dal 14/07/1981 al 14/10/1982 presso 11 BGT B.Orcenico PN, prestato non in costanza di nomina; **(DOC.5)**
7. il sig. Del Mastro oggi si vede costretto a ricorrere al Giudice per ottenere il riconoscimento del punteggio illegittimamente decurtato come sopra specificato, relativo al servizio militare prestato anche se non in costanza di nomina;
8. infatti, ai sensi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, *"il periodo militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*;
9. l'art. 2050 del dlgs. n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce poi al comma 1° che, i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»;*



10.come stabilito da Cassazione n. 15467/2021 “deve ritenersi in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”;

11.nello stesso senso Cassazione 33153/2021, ai sensi della quale: *“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., «il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050», tale per cui «il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”;*

12.né tantomeno può essere contestato il fatto che le graduatorie ad esaurimento debbano essere considerate diversamente dal concorso; sempre secondo la Suprema Corte sopra richiamata è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.



13.pertanto anche nel caso di specie va disapplicato l'O.M. 122/2022 ed ogni altra norma regolamentare che consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. (**DOC. 6**)

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare ai sensi dell'art. 415 c.p.c., comma 2, l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, della causa per poi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato dal 14/07/1981 al 14/10/1982 presso 11 BGT B.Orcenico PN, non in costanza di nomina e **conseguentemente condannare** il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell'ambito delle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003, ripristinando per quanto riguarda la Classe di Concorso B003 6 (sei) punti, mentre per quanto riguarda la Classe di concorso B017 12 (dodici) punti o nel diverso punteggio che verrà accertato in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli scriventi avvocati.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. Contratto di assunzione;
2. domanda di valutazione servizio militare;
3. Decreto di rettifica punteggio;
4. diploma;
5. attestazione servizio militare;
6. O.M. 122/2022 e relativi allegati .

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato al ricorrente inserito nelle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003 presso Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Bologna.



Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio del ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle graduatorie I/II Fascia GPS della Provincia di Bologna e nella relativa II/III Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per il biennio 2022/2024 per le classi di Concorso B017-B003

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE



di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che è esente dal contributo unificato come da dichiarazione della ricorrente.

Bologna 19 febbraio 2023

Avv. Carmen Sacca

Avv. Livio Mercatante

